

# Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028

### **Premessa**

Constatata l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure già previste, anche in base al principio di selettività di cui al paragrafo 1 della parte II del *Piano nazionale anticorruzione* 2019 (da ora PNA 2019), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (da ora ANAC) con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, e considerato che non sono intervenuti fatti corruttivi né modifiche organizzative rilevanti né altre evenienze che richiedano la revisione dello strumento in analogia a quanto indicato nel paragrafo 10.1.2 del capitolo 'Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT' della parte generale del *Piano nazionale anticorruzione* 2022 (da ora PNA 2022), approvato dall'ANAC con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023 e aggiornato con deliberazione n. 605 del 19 dicembre 2023 e con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2025, sono confermate per il triennio 2026-2028 le misure finora adottate in materia di prevenzione della corruzione, con gli aggiornamenti necessari, incorporati nel presente documento.

### **1. Natura, attività e disciplina della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**

La Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (da ora SISMEL), attualmente avente sede legale in Firenze, Via Montebello n. 7, è stata costituita in forma di associazione non avente scopo di lucro con atto rogato dal notaio Mario Piccinini (Firenze, Via Martelli n. 7) in data 20 gennaio 1984 (Repertorio n. 24.690 Fascicolo n. 6.612). Lo Statuto (Allegato "A" all'Atto di costituzione citato, Repertorio n. 64.027 Fascicolo n. 28.264) recava come scopo della Società quello di promuovere la ricerca e la documentazione circa la latinità medievale, in particolare nei suoi aspetti letterari e culturali, scopo confermato anche dalle successive modifiche statutarie (art. 2 dello Statuto vigente del 31 marzo 2012: «Le attività della Società si specificano in attività di ricerca scientifica, di documentazione (biblioteca, microfilmoteca, archivio, mediateca, banche dati, ecc.), congressi scientifici e divulgazione scientifica, alta formazione professionale, stampa di volumi e periodici, servizio al pubblico specialistico»).

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 luglio 1997 la SISMEL ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

La SISMEL si configura quindi come un istituto di diritto privato, essendo pertanto disciplinata dalla normativa relativa a tal genere di enti, e svolge il proprio compito sotto la vigilanza del Ministero della Cultura (da ora MiC). Non avendo fini di lucro, i suoi mezzi finanziari (costituiti da: quote associative; contributi e donazioni di enti e persone fisiche; proventi e beni comunque acquisiti) devono necessariamente essere utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Sono membri della SISMEL studiosi italiani e stranieri distintisi negli studi mediolatini e medievali in genere nonché nelle attività promosse dalla Società stessa.

Sono organi della SISMEL l'Assemblea dei Soci ordinari, il Comitato Scientifico, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Sindaci. Lo statuto della SISMEL stabilisce le norme per la costituzione dei suoi organi e le loro funzioni.

Le attività della SISMEL sono documentate da un rapporto annuale presentato al MiC.

### **2. Disposizioni legislative per la prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza. Applicazione all'organizzazione e all'attività della SISMEL**

Le fonti normative aventi valore di legge, rilevanti per la materia, sono le seguenti:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, adottati in attuazione delle deleghe legislative conferite dalla citata legge n. 190 del 2012;
- articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza mediante l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028**

- commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituiti dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente la disciplina degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche;
- legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato.

Sono stati altresì tenuti presenti per la redazione del seguente Piano i seguenti provvedimenti dell'ANAC:

- determinazione 3 agosto 2016, n. 833, recante linee guida in materia di accertamento delle inconfidabilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, e delibera 2 ottobre 2018, n. 840, sulla corretta interpretazione dei compiti del *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* (da ora RPCT);
- determinazione 8 novembre 2017, n. 1134, recante nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- determinazione 21 novembre 2018, n. 1074, recante approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al PNA;
- deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064, recante approvazione del PNA 2019;
- deliberazione 17 gennaio 2023, n. 7, recante approvazione del PNA 2022;
- deliberazione 19 dicembre 2023, n. 605, recante l'aggiornamento del PNA 2022;
- il PNA 2025-2027, approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 11 novembre 2025 ma non ancora adottato definitivamente né pubblicato alla data di adozione del presente Piano, sarà tenuto in considerazione per il suo successivo aggiornamento.

### **2.1. *Obblighi in materia di attribuzione e di incompatibilità degli incarichi: decreto legislativo n. 39 del 2013***

Per quanto riguarda la disciplina in materia di attribuzione e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interessi, il comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 prevede che essi si applichino:

- 1) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (indicazione ribadita nel successivo comma 59, dal quale risulta confermato che le norme si applicano alla generalità delle pubbliche amministrazioni);
- 2) agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In attuazione di questi principi, il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'articolo 1, comma 2, lettere *b*, *c* e *d*), distingue le seguenti categorie di enti, in varia misura destinatari delle disposizioni da esso introdotte:

«enti pubblici»: gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

«enti di diritto privato in controllo pubblico»: le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile<sup>1</sup> da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

«enti di diritto privato regolati o finanziati»: le Società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, prevedendo che esso si applichi «agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Una disciplina speciale con obblighi e limitazioni assai meno penetranti si applica agli enti di diritto privato regolati o finanziati, sottoposti alle sole disposizioni nelle quali ciò sia espressamente previsto.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028**

La SISMEL – in quanto ente di diritto privato non partecipato da pubbliche amministrazioni, destinatario di contributi pubblici nell’ambito del finanziamento degli istituti culturali e in base a specifica disposizione di legge – non rientra in alcuna delle fattispecie sopra descritte. Può ascriversi tuttavia alla categoria degli «enti di diritto privato finanziati» da una pubblica amministrazione, in ragione delle attività svolte sulla base di contratto o convenzione con il MiC o con altre amministrazioni.

Come si esporrà più diffusamente nel successivo paragrafo 2.2 del presente Piano, le *Linee guida* per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate dall’ANAC con determinazione n. 1134/2017, confermate dal paragrafo 1 della parte V del PNA 2019 e richiamate dal paragrafo 4 del capitolo «Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT» della parte generale del PNA 2022, al paragrafo 2.3.3, rilevano che per tale categoria di enti «gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati, essendo circoscritti, come si precisa nell’Allegato 1), solamente a pochi dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l’adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione».

Per quanto riguarda le misure integrative del modello di organizzazione previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il paragrafo 1.3 delle citate *Linee guida* dell’ANAC specifica, in relazione all’articolo 1, comma 2-*bis*, della legge n. 190 del 2012, che «solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all’art. 2-*bis*, co. 3, non hanno gli stessi obblighi» e che «i soggetti di cui all’art. 2-*bis*, co. 3, del d.lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza». Conformi in tal senso sono le indicazioni contenute nel paragrafo 1.2 della parte V del PNA 2019; nessuna contraria indicazione al riguardo è contenuta nel PNA 2022.

## **2.2. Obblighi di pubblicità e trasparenza: decreto legislativo n. 33 del 2013**

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, l’articolo 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012 prevede che le pertinenti disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali e alle Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

La relativa disciplina e il suo ambito di applicazione sono stati determinati dal decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 97 del 2016 e dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Esso, all’articolo 2 sancisce «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-*bis*, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione».

A tale riguardo, l’ANAC ha approvato, con le determinazioni 28 dicembre 2016, n. 1309 e n. 1310, le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» e le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in particolare paragrafo 3 relativo alla qualità dei dati pubblicati e alla decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione.

L’articolo 2-*bis*, al comma 2, specifica che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera *m*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175<sup>2</sup>, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in

<sup>2</sup> La citata lettera *m*) definisce «società a controllo pubblico» «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera *b*», a norma della quale è definita «controllo» «la situazione descritta nell’articolo 2359 del Codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028**

attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 [il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016]<sup>3</sup>, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Il paragrafo 1.2 delle *Linee guida* per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017 e confermate dal paragrafo 1.2 della parte V del PNA 2019 e richiamate dal paragrafo 4 del capitolo «Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT» della parte generale del PNA 2022, precisa «la distinzione (...) tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte».

La nozione di controllo in relazione agli enti di diritto privato è ivi ulteriormente specificata al paragrafo 2.2, ove sono fornite indicazioni interpretative circa i tre requisiti «cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico anche per gli enti di diritto privato diversi dalle società»:

- 1) bilancio superiore a 500.000 euro, requisito da considerarsi sussistente «laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiori a detto importo» anche attraverso l'utilizzo di contributi in conto esercizio o di altre forme di proventi;
- 2) finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio, da parte di pubbliche amministrazioni, riferito al «rapporto tra contributi pubblici/valore della produzione», intendendosi per contributi sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente o in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso le pubbliche amministrazioni;
- 3) designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni.

Per converso, il paragrafo 2.3 si riferisce agli altri enti di diritto privato non in controllo pubblico, ai quali si applica, in quanto compatibile, la disciplina di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I requisiti a tale fine previsti sono:

- 1) bilancio superiore a 500.000 euro, come sopra determinato;
- 2) esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o gestione di servizi pubblici. Queste nozioni sono specificate al paragrafo 2.4, che – limitatamente a quanto qui rileva – indica tra le «attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie [rectius: sue] finalità istituzionali», a titolo esemplificativo, «i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante», restando escluse invece «le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento», in ogni caso risultando «certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto o affidate direttamente dalla legge».

Per questi soggetti, come precisato dall'ANAC nel paragrafo 2.3.3, «gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati, essendo circoscritti, come si precisa nell'Allegato 1), solamente a pochi dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l'adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione». Ad avviso dell'ANAC, «è onere dei singoli enti di diritto privato, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull'attività di pubblico interesse affidata, indicare chiaramente all'interno del PTPC (...) quali attività rientrano fra quelle di cui al co. 3 e quelle che, invece, non vi rientrano» (ivi, paragrafo 2.4).

La SISMEL – in quanto ente di diritto privato non partecipato da pubbliche amministrazioni, destinatario di contributi pubblici nell'ambito del finanziamento degli istituti culturali e in base a specifica disposizione di legge – non rientra in alcuna delle fattispecie descritte nel citato comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Può ascriversi tuttavia alla categoria delle persone giuridiche private «con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano (...) attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche».

Tali attività sono quelle svolte dalla SISMEL sulla base di contratto o convenzione con il MiC o con altre amministrazioni, limitatamente alle quali il presente Piano dispone la pubblicazione in adempimento degli obblighi prescritti dalle norme in materia di trasparenza.

<sup>3</sup> La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 definisce «società a partecipazione pubblica» «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico».

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028**

I commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituiti dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, hanno disciplinato gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, prescrivendone la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, nel sito *internet* o in analogo portale digitale dell'ente erogante. All'obbligo sono sottoposti, ai sensi del comma 125:

- a) le pubbliche amministrazioni;
- b) i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- c) le associazioni, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni;
- d) altri soggetti (associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri).

Ai sensi del comma 125-bis, i soggetti che esercitano attività imprenditoriale di cui all'articolo 2195 del codice civile sono invece tenuti a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (o, in mancanza, nei propri siti *internet*) gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati ad essi dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il comma 126 ha esteso agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da eseguirsi mediante pubblicazione nella nota integrativa del bilancio. Tale obbligo riguarda gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro, nonché gli atti con i quali sono determinati i criteri per la concessione dei suddetti benefici.

Il comma 127 limita gli obblighi sopra indicati alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria il cui importo effettivamente erogato a ciascun soggetto beneficiario sia pari o superiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Entro tale limite, la SISMEL – in quanto associazione riconosciuta – è tenuta all'osservanza dell'obbligo di cui al citato comma 125.

**2.3. Obblighi in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità: decreto legislativo n. 24 del 2023**

Per quanto riguarda la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, disciplina le forme di presentazione e trattazione delle suddette segnalazioni da parte dei soggetti del settore pubblico e dei soggetti del settore privato obbligati all'osservanza della normativa in materia. L'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere p) e q), enuncia a tale riguardo le seguenti definizioni:

- «“soggetti del settore pubblico”: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house*, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate»;
- «“soggetti del settore privato”: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
  - 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1».

L'allegato, alla parte I.B, fa riferimento ai soggetti operanti nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e nelle connesse attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; alla parte II, fa riferimento ai soggetti operanti nei settori dei servizi finanziari o sottoposti alle norme in materia di prevenzione del riciclaggio, di sicurezza dei trasporti e di tutela dell'ambiente.

La SISMEL, in considerazione sia della natura delle attività svolte sia delle dimensioni della sua struttura amministrativa, non rientra nel novero dei soggetti del settore privato ai quali si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 24 del 2023.

La SISMEL assicura comunque, sul piano sostanziale, le salvaguardie previste dal decreto legislativo n. 24 del 2023 contro atti di ritorsione o discriminatori nei riguardi degli autori di eventuali segnalazioni di fatti illeciti.

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028**

**2.4 Modello di organizzazione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

L'adozione di un formale modello di organizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 non appare necessaria per le medesime ragioni e sulla base dell'analisi riassunta nella seguente tabella:

<b>Articolo del D. Igs. n. 231 del 2001</b>	<b>Titolo</b>	<b>Valutazione del rischio</b>	<b>Annotazioni</b>
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Basso	L'utilizzazione dei contributi pubblici ricevuti dalla SISMEL è vincolata alla destinazione alle finalità istituzionali ed è soggetta a rendiconto nei riguardi della pubblica amministrazione erogante
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Trascurabile	
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Insussistente	
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Basso	I contributi pubblici ricevuti dalla SISMEL sono erogati sulla base di norme di legge o all'esito di procedimenti amministrativi
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Insussistente	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Insussistente	
Art. 25-ter	Reati societari	Insussistente	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Insussistente	
Art. 25-quater.1	Mutilazione degli organi genitali femminili	Insussistente	
Art. 25- quinques	Delitti contro la personalità individuale	Insussistente	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Insussistente	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Trascurabile	
Art. 25- octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Trascurabile	
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Basso	La disposizione riguarda principalmente reati commessi mediante dispositivi o programmi informatici relativi a strumenti di pagamento elettronici. Le transazioni relative agli acquisti di pubblicazioni e servizi sono svolte tramite l'applicazione Paypal, dotata di sistemi antifrode.
Art. 25- novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Basso	La SISMEL ha finalità di promozione della ricerca scientifica e svolge la sua attività nel rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale, sia nella pubblicazione dei risultati delle ricerche, sia nell'utilizzazione degli strumenti tecnologici da essa predisposti o impiegati su licenza
Art. 25- decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Trascurabile	
Art. 25- undecies	Reati ambientali	Trascurabile	
Art. 25- duodecies	Impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare	Trascurabile	
Art. 25- terdecies	Razzismo e xenofobia	Insussistente	
Art. 25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Insussistente	
Art. 25- quinquesdecies	Reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Basso	
Art. 25- sexiesdecies	Contrabbando	Basso	

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028**

<b>Articolo del D. Igs. n. 231 del 2001</b>	<b>Titolo</b>	<b>Valutazione del rischio</b>	<b>Annotazioni</b>
Art. 25- <i>septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale (furto, appropriazione indebita, ricettazione, falso in scrittura privata, violazioni in materia di alienazione, importazione ed esportazione, distruzione, deterioramento, dispersione, uso illecito)	Basso	La SISMEL possiede beni librari e archivistici strumentali alla propria attività scientifica e culturale, la cui conservazione e utilizzazione rientrano nelle finalità statutarie. Il controllo sul corretto trattamento di tali beni da parte dei membri, del personale e degli studiosi esterni ammessi alla consultazione è assicurato dalle usuali procedure di funzionamento della biblioteca e dell'archivio e dalle periodiche verifiche sulla consistenza dei fondi. Data la natura dei beni, l'ipotesi di ricettazione appare di trascurabile rilevanza; in ogni caso, la legittimità della provenienza delle acquisizioni può essere verificata, in caso di dubbio, prima dell'acquisto. Basso è altresì il rischio di violazioni in materia di alienazione, attesi i fini di conservazione del patrimonio bibliografico e archivistico perseguiti dall'istituto.
Art. 25- <i>duodecimes</i>	Riciclaggio di beni culturali; devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Trascurabile	
Art. 25- <i>undevices</i>	Delitti contro gli animali	Insussistente	

Gli interventi necessari per la prevenzione delle condotte illecite sopra rilevate sono integrati nel presente PTPCT, in particolare nella premessa al successivo paragrafo 3.

#### **2.5 Natura e qualificazione della SISMEL secondo gli atti del MiC**

La SISMEL, conformemente a quanto sopra esposto, non figura tra gli enti e le società vigilati dal MiC, indicati nel decreto del Ministro della cultura n. 115 del 7 aprile 2025, recante ricognizione degli enti vigilati dal suddetto Ministero e individuazione delle strutture ministeriali titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza, né nell'allegato n. 6 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della cultura n. 200 dell'11 maggio 2022.

Il MiC, nel medesimo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della cultura n. 200 dell'11 maggio 2022, al paragrafo 8 della sezione I, prescriveva agli enti e alle società da esso vigilati, come specificati nel citato allegato n. 6, di nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e di formulare il proprio PTPCT triennale, tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTPCT del MiC. Su questa base il MiC ne avrebbe verificato l'attuazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. La disposizione non è riprodotta nel Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027, adottato con decreto del Ministro della cultura n. 39 del 31 gennaio 2025.

Ancorché la SISMEL risulti compresa nell'elenco degli «Enti di diritto privato controllati» dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, pubblicato nel sito *internet* del MiC, la nozione di «ente controllato» deve intendersi ivi utilizzata in senso lato, non ricorrendo alcuno dei requisiti dell'articolo 2359 del codice civile: da tale circostanza non discende quindi alcuna variazione della qualificazione dell'ente né degli obblighi giuridici ai quali esso è tenuto in forza dei decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013 e delle altre disposizioni sopra richiamate.

#### **2.6. Applicazione delle norme da parte della SISMEL**

Si premette che lo svolgimento delle attività di promozione, organizzazione e sostegno della ricerca e di pubblicazione dei risultati di essa costituiscono l'oggetto e lo scopo della SISMEL. A queste è interamente finalizzata l'attività di gestione svolta dagli organi di amministrazione e direzione e dalle strutture amministrative da essi dipendenti. La correttezza e l'efficacia di tali attività sono presupposto necessario per il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali, dal quale dipende il mantenimento della reputazione della SISMEL nel consenso scientifico nazionale e internazionale in cui essa esplica la propria attività. È quindi dovere inderogabile e preminente interesse della SISMEL stessa, dei suoi rappresentanti ed esponenti e del personale che presso di essa opera adoperarsi per il conseguimento di tali fini mediante il più efficiente e appropriato impiego delle risorse pubbliche e private ad essi affidate. Questo obiettivo è tutelato dall'impegno congiunto del personale e degli amministratori, dall'attività di controllo svolta dal collegio dei sindaci, dalla funzione di vigilanza esercitata dal MiC nelle forme ordinarie.

Pur nella difficoltà di individuare il sistema per adattare alla specificità delle caratteristiche e al tipo di attività di un istituto come la SISMEL misure e procedimenti concepiti per amministrazioni ed enti di diversa natura e dimensione, il Consiglio di amministrazione della SISMEL, riunitosi in data 19 dicembre 2025, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente e allo

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNO 2026-2028**

scopo di assicurare la legalità e l'efficienza nell'utilizzazione dei contributi pubblici di cui esso è destinatario, ha ritenuto opportuno adottare il presente PTPCT, contenente misure corrispondenti a quelle previste nelle disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi. Pertanto, il presente PTPCT è interamente applicabile ai fini interni, mentre ai fini dell'adempimento di obblighi di legge esso deve intendersi efficace nei soli limiti in cui la SISMEL è soggetta a tali obblighi secondo le disposizioni vigenti e la normativa di attuazione adottata dall'ANAC.

A quest'effetto, il Consiglio di amministrazione della SISMEL, sussistendo la fattispecie già identificata dal PNA 2019, parte V, paragrafo 1.1, § *Il RPCT* (ente con organico estremamente ridotto e privo di figure dirigenziali), valutato che l'attribuzione del compito a un membro dell'organo di amministrazione non titolare di deleghe gestionali non assicurerebbe la necessaria continuità di esercizio della funzione attraverso la regolare vigilanza sull'attività ordinaria presso la sede, ha deliberato di assegnare l'incarico di RPCT a partire dal 1° gennaio 2025 al Dott. Antonio Placanica (Consigliere di amministrazione della SISMEL). Tale incarico prevede:

- la redazione del PTPCT triennale, da sottoporre all'organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- la redazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPCT;
- funzioni di controllo sull'applicazione del PTPCT e sull'osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- la responsabilità nei riguardi dell'ente, qualora sia accertato con sentenza passata in giudicato un reato di corruzione all'interno dell'amministrazione dell'ente, salvo la dimostrazione di avere predisposto il PTPCT e di avere vigilato sul suo funzionamento;
- funzioni di responsabile per la trasparenza, con compiti di controllo periodico sull'esecuzione delle pubblicazioni disposte nell'ambito del presente PTPCT.

In considerazione del principio di selettività richiamato in premessa nonché della necessaria ragionevolezza e proporzionalità delle misure rispetto alla concreta struttura dell'ente, il Consiglio di amministrazione ha determinato che gli obiettivi strategici, di cui al PNA 2022, parte generale, capitolo «Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT», paragrafo 3.1.1 (nonché paragrafo 3.1.4 in materia di trasparenza), siano rappresentati dall'attuazione integrale delle misure contenute nel presente PTPCT e dalla tempestiva pubblicazione degli atti in esso individuati ai sensi della normativa in materia di trasparenza applicabile all'ente, da eseguirsi entro il termine indicato alla lettera E) del paragrafo 3 del presente PTPCT.

In considerazione della tipicità che caratterizza i procedimenti relativi all'attività amministrativa dell'ente e del loro ridotto numero, il Consiglio di amministrazione ha valutato altresì che il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure contenute nel presente PTPCT, ai sensi del paragrafo 5 del capitolo «Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT» della parte generale del PNA 2022, e allegato n. 1, sia sufficientemente assicurato attraverso la costante vigilanza da parte del RPCT, che ne riferirà almeno semestralmente all'organo di indirizzo, formulando eventuali proposte di riesame delle misure ai fini del loro adeguamento, ove ritenuto necessario. Nell'ambito della funzione di monitoraggio, il RPCT potrà altresì chiedere le informazioni occorrenti e trasmettere segnalazioni al Collegio dei Sindaci, ferme restando le competenze attribuite a quest'ultimo organo dalla legge e dallo statuto. Nella relazione annuale, il RPCT darà conto, in sintesi, dei risultati del monitoraggio eseguito e delle eventuali esigenze di riesame da esso emergenti.

### **3. Procedure attuate**

Si esaminano di seguito le principali procedure attuate o potenzialmente attuabili dalla SISMEL, con la valutazione del rischio correlato, eseguita impiegando, in quanto applicabili, i criteri indicati nei paragrafi 6.3 e 6.4 della sezione I del PTPCT del MiC per il triennio 2022-2024 e negli allegati 2 (*Risultati indagine mappatura procedimenti*) e 8 (*Griglia obblighi di trasparenza*) al medesimo Piano.

#### **A) Arene di attività amministrativa**

##### **Procedure relative al reclutamento del personale**

*Valutazione della probabilità*

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	5 (Rilevanza esterna di alto valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNO 2026-2028**

*Valutazione del danno*

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

*Matrice di valutazione del rischio:*

Probabilità: 3,4

Impatto: 1,4

Rischio: 4,8

**Procedure relative al conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni per attività attinenti alla gestione amministrativa**

Stante il limitato volume dell'attività di gestione amministrativa, svolta prevalentemente dal personale interno, la frequenza della fattispecie risulta rara e la sua rilevanza economica deve considerarsi ordinariamente bassa. Il ricorso a tale tipo di incarichi è disposto dal Consiglio di amministrazione, che ne determina criteri e limite di spesa. Su questi presupposti si procede alla valutazione del rischio.

*Valutazione della probabilità*

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	5 (Rilevanza esterna di alto valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

*Valutazione del danno*

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

*Matrice di valutazione del rischio:*

Probabilità: 3

Impatto: 1,4

Rischio: 4,2

**Procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e forniture**

Esse riguardano prevalentemente l'acquisizione di beni, dotazioni e servizi finalizzati allo svolgimento dell'attività scientifica, alle pubblicazioni e al funzionamento della biblioteca, oltre all'acquisto di beni di consumo di modico valore e a prestazioni regolate da tariffe in settori soggetti a regolazione da parte di pubbliche autorità (energia elettrica, servizi telefonici e telematici). Le decisioni di maggiore impegno finanziario sono adottate, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dal Consiglio di amministrazione. Le procedure sono svolte dal personale amministrativo.

*Valutazione della probabilità*

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	5 (Si)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

*Valutazione del danno*

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
2 (Fino al 40% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

*Matrice di valutazione del rischio:*

Probabilità: 3,8

Impatto: 1,6

Rischio: 6,1

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNO 2026-2028**

**Procedure relative alla gestione di contratti e appalti**

La verifica della gestione dei contratti è svolta dal personale amministrativo sotto il controllo del Presidente della SISMEL. Data la natura prevalentemente vincolata dall'applicazione di predeterminate clausole contrattuali, l'esecuzione dei pagamenti non comporta rilevanti margini di discrezionalità, salvo la verifica della consegna del bene o della prestazione del servizio. Non si procede pertanto alla valutazione del rischio.

**Procedure relative all'alienazione di beni patrimoniali dell'ente**

La ricorrenza della fattispecie deve considerarsi attualmente soltanto potenziale, poiché non è prevista nel medio periodo l'alienazione di beni patrimoniali di rilevante valore. Si ritiene che, ove il caso si verificasse, la decisione sarebbe adottata dal Consiglio di amministrazione, che stabilirebbe criteri e procedure per la sua esecuzione. Resta salva l'eventuale dismissione di dotazioni e apparecchiature di cui sia stato completato l'ammortamento, che, per la loro obsolescenza, non sono verosimilmente suscettibili di valorizzazione economica. La valutazione del rischio deve tenere conto di questi presupposti.

*Valutazione della probabilità*

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	5 (Si)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

*Valutazione del danno*

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	5 (A livello di vertice)

*Matrice di valutazione del rischio:*

Probabilità: 3,8

Impatto: 1,6

Rischio: 6,1

**B) Area scientifica istituzionale**

**Elezione degli organi interni (Comitato Scientifico, Presidente, Vicepresidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei Sindaci)**

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci fondatori (coloro che hanno costituito l'ente il 20 gennaio 1984) e dai Soci ordinari (studiosi distintisi negli studi mediolatini e medievali in generale), che sono ammessi dall'Assemblea dei Soci, previa proposta del Comitato Scientifico su presentazione di almeno due Soci.

Il Comitato Scientifico è composto di diritto dai Soci ordinari alla data del 1° aprile 1995, che possono cooptare altri Soci ordinari fino ad un numero massimo di 21 membri; quattro componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci ordinari su designazione del Comitato Scientifico. Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Soci ordinari su designazione del Comitato Scientifico. I componenti del Consiglio di amministrazione (oltre il Presidente) sono eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari (due membri) e dal Comitato Scientifico (due membri), e nominati dal Presidente (quattro membri, dei quali almeno uno deve essere scelto tra i collaboratori dell'ente, ai sensi dell'art. 9 dello statuto vigente). Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea dei Soci ordinari.

Poiché la base associativa è costituita da un elevato numero di docenti universitari e studiosi italiani e stranieri, non legati da rapporti di reciproca dipendenza, ed è ampiamente rappresentativa della comunità scientifica operante nel settore delle discipline medievistiche, non si ritiene sussistente il rischio di corruzione né di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure elettive. Non si procede pertanto a valutazione del rischio.

**Adozione di progetti di ricerca e conferimento di incarichi scientifici**

Le procedure relative all'adozione dei progetti di ricerca e al conferimento dei relativi incarichi scientifici – che costituiscono il nucleo centrale dell'attività istituzionale della SISMEL – sono svolte da un apposito Comitato Scientifico, scelto dall'Assemblea dei Soci e fornito di specifica competenza. Trattandosi di attività di organizzazione della ricerca, avente carattere prettamente scientifico e fondata sulla valutazione della qualità dei progetti proposti e dell'idoneità dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione, sulla base dei titoli e delle esperienze di studio, si ritiene che la forma di controllo più efficace sia costituita dal giudizio della comunità scientifica, ampiamente rappresentata nella base associativa della SISMEL, sulla relazione annuale

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNO 2026-2028**

del Presidente circa l'attività istituzionale e sulla qualità dei risultati della ricerca documentati dalle pubblicazioni (monografie o articoli di rivista).

***Ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca***

Le procedure sono svolte da commissioni appositamente nominate sulla base del criterio della competenza. Ciascun procedimento è regolato dalle norme del relativo bando pubblico.

*Valutazione della probabilità*

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

*Valutazione del danno*

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

*Matrice di valutazione del rischio:*

Probabilità: 3

Impatto: 1,4

Rischio: 4,2

**C) Misure preventive**

***Premessa***

I soggetti che operano per conto della SISMEL sono tenuti ad osservare senza eccezione tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della SISMEL, le disposizioni del presente PTPCT nonché le seguenti regole di condotta, allo scopo di assicurare la correttezza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni competenti per l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti pubblici e nelle attività di gestione e trattamento di tali finanziamenti, nonché per garantire il rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale e industriale. La violazione delle regole di condotta, salvo ogni altra responsabilità civile e penale, è valutata sul piano disciplinare per i dipendenti e può costituire giusta causa di revoca per i componenti degli organi della SISMEL.

Per quanto riguarda i rapporti con le pubbliche amministrazioni, i soggetti sopra indicati:

- debbono instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza e collaborazione e, in particolare, oltre a evitare qualunque condotta che possa integrare taluna delle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2001 o determinarne rischio potenziale, debbono:
  - astenersi da qualunque elargizione in denaro a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro familiari;
  - astenersi dall'attribuzione di omaggi e doni o altre utilità o vantaggi di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro familiari, salvo che si tratti di pubblicazioni destinate a documentare l'attività o a promuovere l'immagine della SISMEL o comunque di doni o utilità di modico valore, che devono essere comunque documentati in modo idoneo a consentire la verifica degli organi di controllo;
  - in ogni caso, astenersi dall'attribuzione di qualsiasi dono, utilità o vantaggio a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurli a conferire un qualsiasi vantaggio nei riguardi della SISMEL;

*b)* debbono assicurare correttezza, trasparenza, veridicità e completezza delle informazioni da fornire all'Amministrazione vigilante;

*c)* debbono assicurare correttezza e veridicità nella predisposizione e nel trattamento della documentazione da presentare a pubbliche amministrazioni in relazione a bandi, gare e consorzi relativi a incarichi, prestazioni o finanziamenti pubblici.

Per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti, i soggetti sopra indicati:

- debbono impiegare le somme ricevute da pubbliche amministrazioni a titolo di contributo, erogazione o finanziamento esclusivamente per le finalità per cui sono state conferite;
- debbono curare l'esattezza e la tempestività delle registrazioni e delle segnalazioni di competenza relative alla gestione e al trattamento di finanziamenti pubblici;

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNO 2026-2028**

- c) debbono assicurare la correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute;
- d) debbono astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di fornitori o altre controparti contrattuali della SISMEL che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito;
- e) debbono astenersi dal riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle circostanze della sua esecuzione e alla qualificazione del soggetto cui è attribuito;
- f) debbono astenersi dal sollecitare o ricevere elargizioni in denaro, omaggi, doni, utilità o vantaggi di qualsiasi natura, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia.

Per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale e industriale, oltre a evitare qualunque condotta che possa integrare taluna delle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-bis.1 e 25-novies del decreto legislativo n. 231 del 2001, i predetti soggetti debbono:

- a) assicurare la riservatezza sul contenuto delle ricerche svolte nell'ambito della SISMEL o ad essa affidate da soggetti terzi, fino alla loro eventuale pubblicazione;
- b) astenersi dall'installare e dall'utilizzare, anche per uso personale, sulle apparecchiature appartenenti alla SISMEL applicazioni e strumenti tecnologici che non siano di pubblico dominio o per i quali non sia stata ottenuta licenza o autorizzazione dal titolare del pertinente diritto.

#### **C.1) Area amministrativa**

##### ***Procedure relative al reclutamento del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o, eventualmente, determinato***

Nel caso si configuri l'esigenza di reclutare nuove unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fatta eccezione per le assunzioni inerenti mansioni di natura scientifica o aventi elevato contenuto tecnologico attinenti all'attività della SISMEL, si prevede una selezione pubblica, con la pubblicazione di un avviso nel sito *internet* della SISMEL e altre eventuali proporzionate forme di pubblicità, la previa determinazione dei requisiti, in relazione al migliore adempimento delle mansioni cui il personale deve essere destinato, e la formazione di una commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione, per la selezione dei candidati mediante valutazione dei titoli e colloquio.

##### ***Procedure relative al conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni per attività attinenti alla gestione amministrativa***

Con esclusione degli incarichi di natura scientifica o aventi elevato contenuto tecnologico, attinenti all'attività e ai fini istituzionali della SISMEL, da conferirsi *intuitu personae* in ragione di una specifica esperienza e qualificazione soggettiva, per i rimanenti incarichi di collaborazione o consulenza da attribuirsi a soggetti esterni per attività attinenti alla gestione amministrativa si applicano procedure comparative che consentano la selezione della miglior offerta a parità di efficienza nello svolgimento del compito affidato.

##### ***Procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e forniture***

Il Consiglio di amministrazione della SISMEL dà mandato al Presidente di stabilire ogni volta che sia necessario i criteri per l'acquisizione di beni e servizi.

L'affidamento di servizi e l'acquisizione di beni nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, ove comportino una spesa superiore all'importo di euro 10.000, importo anche complessivo per acquisti ripetuti o periodici nel corso dell'esercizio finanziario, tranne che nei settori soggetti a regolazione da parte di pubbliche autorità, sono effettuati mediante valutazione comparativa delle offerte presentate dai soggetti invitati in base ad un capitolato predisposto dall'ente. La valutazione comparativa è eseguita dal Presidente, coadiuvato dal personale dipendente, salvo diversa disposizione adottata dal Consiglio di amministrazione. Sono ammesse deroghe, disposte dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata, all'applicazione della procedura comparativa per l'acquisizione di beni o servizi caratterizzati da un alto contenuto tecnologico e da una ristretta disponibilità sul mercato, che si integrano nell'attività scientifica dell'ente e hanno rapporto con le sue metodologie.

I contratti sono stipulati dal Presidente della SISMEL o da altra persona designata e fornita dei necessari poteri dal Consiglio di amministrazione.

# Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNO 2026-2028

### ***Operazioni di maggiore rilevanza***

Le operazioni giudicate di maggiore rilevanza rispetto ai complessivi flussi finanziari dell'ente e, in ogni caso, quelle che comportino spesa superiore a euro 20.000, anche frazionata, sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

### ***Procedure relative alla gestione di contratti e appalti***

Il Presidente della SISMEL vigila sulla regolarità dell'esecuzione dei contratti e degli appalti e sulla corretta esecuzione dei pagamenti, riferendo periodicamente al Consiglio di amministrazione. Al Collegio dei Sindaci è trasmessa tutta la documentazione necessaria per il controllo sugli atti di spesa e sulla gestione finanziaria dell'ente.

### ***Procedure relative all'alienazione di beni patrimoniali dell'ente***

Tutte le procedure di alienazione di beni patrimoniali dell'ente aventi valore superiore a euro 10.000 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione. Della deliberazione è previsto sia data notizia nel sito *internet* della SISMEL con l'invito a presentare offerte. L'acquirente è scelto previa valutazione comparativa delle offerte presentate da parte del Consiglio di amministrazione o di una commissione da esso nominata. Una procedura semplificata può essere adottata per l'eventuale dismissione di dotazioni e apparecchiature di cui sia stato completato l'ammortamento, che, per la loro obsolescenza, non siano suscettibili di valorizzazione economica. Le operazioni di scarto di beni archivistici e librari per i quali non sussista interesse alla conservazione sono previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del Comitato scientifico, che approva l'elenco del materiale di cui si propone lo scarto. Prima dell'eventuale distruzione o alienazione, la Segreteria provvede agli adempimenti prescritti dalla legge e comunica al Consiglio di amministrazione l'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa.

### ***Rotazione degli incarichi***

Stante la limitata dotazione di personale in servizio presso la SISMEL, non si ritiene possibile adottare criteri per la rotazione degli incarichi.

### **C.2) Area scientifica istituzionale**

#### ***Adozione di progetti di ricerca e conferimento di incarichi scientifici***

I progetti di ricerca sono adottati dal Comitato Scientifico, nell'ambito delle disponibilità finanziarie determinate dal bilancio annuale e con il controllo del Consiglio di amministrazione. I relativi incarichi scientifici sono conferiti in conseguenza di tali deliberazioni. Di essi è dato conto nella relazione annuale del Presidente all'Assemblea dei Soci, con indicazione dello stato di avanzamento di ciascun progetto e i risultati conseguiti. La partecipazione a comitati organizzatori o collegi è ordinariamente a titolo gratuito, salvo la possibilità di accordare il rimborso di spese documentate sostenute per la partecipazione a riunioni, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Le collaborazioni scientifiche per la raccolta di documentazione o la predisposizione di elaborati possono essere remunerate nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

#### ***Ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca***

Salvi ulteriori obblighi derivanti da disposizioni di legge, delle procedure di ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca e dei relativi bandi è data notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* della SISMEL e mediante invio, ordinariamente attraverso posta elettronica, ai Soci della SISMEL.

Nel caso di collaborazioni scientifiche aventi rilevante natura progettuale, per il conferimento delle relative borse di studio o assegni di ricerca sono applicate procedure di selezione pubblica, con la previa determinazione dei requisiti, in relazione al migliore adempimento delle ricerche, e la formazione di una commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione, per la selezione dei candidati mediante valutazione dei titoli e colloquio. Procedure analoghe sono seguite per la selezione dei borsisti ammessi al "Corso di Perfezionamento postuniversitario in Filologia e Letteratura Latina Medievale".

### **C.3) Conflitti di interessi e inconferibilità degli incarichi: norme comuni ai paragrafi C.1) e C.2)**

Prima dell'assunzione di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, la persona eletta o nominata deve rendere dichiarazione scritta, con la quale attesti di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in quanto applicabili.

Si applicano comunque ai titolari degli organi e ai dipendenti regole di inconferibilità degli incarichi corrispondenti a quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013 in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

**Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**  
**TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028**

I titolari degli organi, i membri di commissioni o collegi costituiti per particolari procedimenti e i dipendenti devono dichiarare immediatamente qualunque situazione di conflitto di interessi nella quale vengano a trovarsi, nel caso in cui, in relazione a specifiche procedure nelle quali abbiano funzioni decisorie o istruttorie, risultino portatori di interessi propri o di parenti consanguinei o affini entro il quarto grado e in qualsiasi altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La dichiarazione è resa:

- a) dai titolari o dai componenti degli organi, al presidente dell'organo cui appartengono;
- b) dai membri di commissioni o collegi, al Presidente del collegio e al Presidente della SISMEL;
- c) dai dipendenti, al Presidente della SISMEL.

Alla dichiarazione o comunque all'accertamento di una situazione di conflitto di interessi consegue l'obbligo di astensione (nei casi di deliberazione collegiale) ovvero il trasferimento della competenza decisoria o istruttoria ad altro soggetto, previa valutazione motivata da parte del Presidente o, nel caso di conflitto riguardante il Presidente della SISMEL, del Consiglio di amministrazione.

La violazione delle disposizioni del presente paragrafo può essere sanzionata in via disciplinare, salva la responsabilità contrattuale per il danno eventualmente cagionato alla SISMEL.

**D) Controlli**

Le funzioni di controllo sull'applicazione del presente PTPCT sono attribuite, in qualità di RPCT, al Dott. Antonio Placanica, il quale ne riferisce al Consiglio di amministrazione, anche indicando eventuali misure integrative e correttive, e propone ad esso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei casi di violazione delle disposizioni.

I Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci vigilano sull'osservanza delle disposizioni in materia di conflitti di interessi e di obbligo di astensione da parte dei componenti dei rispettivi collegi.

**E) Misure in materia di trasparenza**

Per assicurare il soddisfacimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, nel sito *internet* della SISMEL sono pubblicati, oltre ai bandi e agli avvisi pubblici indicati nei precedenti paragrafi del presente PTPCT, gli atti indicati nell'Allegato 1 alle *Linee guida* approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017 relativamente all'ambito soggettivo degli «Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013» che non siano preposti allo svolgimento di un'attività amministrativa o concessionari di servizi pubblici o affidatari della realizzazione di opere pubbliche né abbiano qualità di stazioni appaltanti, e in particolare i seguenti atti, documenti e notizie relative all'ente:

- statuto e norme di legge statale che riguardano l'attività, pubblicate nella banca dati «Normattiva» (articoli 1 e 6 della legge 23 settembre 2011, n. 169);
- PTPCT e altri atti di organizzazione adottati;
- composizione degli organi con *curriculum* dei loro componenti e indicazione degli eventuali compensi previsti;
- personale amministrativo;
- ultimo bilancio preventivo approvato e ultimo rendiconto economico approvato;
- ultima relazione annuale sull'attività svolta (compreso l'elenco delle pubblicazioni);
- relazione annuale del RPCT secondo il modello predisposto da ANAC;
- scheda sulla trasparenza secondo il modello predisposto dal MiC;
- indirizzo di posta elettronica.

Saranno altresì pubblicate le informazioni relative a erogazioni delle quali la SISMEL risulti beneficiaria da parte di pubbliche amministrazioni per importi complessivamente pari o superiori, nell'esercizio finanziario, a 10.000 euro, ai sensi dei commi 125 e 127 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati è effettuata a cura e sotto la responsabilità del personale dipendente. Gli atti sono pubblicati entro quindici giorni dalla data della loro adozione definitiva. L'aggiornamento delle informazioni e dei dati è effettuato trimestralmente. Il RPCT verifica almeno semestralmente l'esecuzione delle prescritte pubblicazioni.

Firenze, 31 dicembre 2025

RPCT per la S.I.S.M.E.L.  
Dott. Antonio Placanica

